Copia delle concessioni delle miniere di piombo argentifero e zinco di Su Zurfuru e Giovanni Longu, site nel Comune di Fluminimaggiore, per gli anni 1929 e 1955
(Crediti: IGEA - Archivio storico minerario di Monteponi)

1 - 600 - 4 - 8

CONCESSIONE "SU ZURFURU" e "SAN GIOVANNILONGU"

1927 - 1955

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

VISTI gli articoli 53 e 60 del R.Decreto legislativo 29 Luglio 1927,n.1443;

VISTA l'instanza in data 14 Luglio 1928, con la quale la Società Mineraria e Metallurgica di Portusola, con sede a Genova, e con sede elettiva ad Iglesias, chiede la conferma della concessione della miniera di piombo argentifero e zinco denominata " Su Zurfuru e Giovanni Longu " posta in territorio del comune di Fluminimaggiore, provincia di Cagliari, originariamente accordata in base alla legge 20 Novembre 1859,n.3755,senza limiti di tempo con Decreto Reale in data 30 Giugno 1889 registrata alla Corte dei Conti addì 20 Luglio successivo,Reg.283,F.83 alla The Victoria Mining Comp.Ltd. con sede elettiva ad Iglesias, e alla ditta richiedente pervenuta per successivi regolari trapassi;

RITENUTO che la richiedente ha tempestivamente adempiuto all'obbligo della dmuncia imposta dall'art.60 del R.Decreto legislativo sopracitato;

VISTO il rapporto favorevole dell'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Iglesias, in data 9 Agosto 1928 n. 1551, dal quale risulta altresì che la concessionaria non é incorsa in motivi di decadenza;

D E C R E T A

Art.1° - La concessione della miniera di piombo argentifero e zinco denominata "Su Zurfuru e Giovanni Longu" sita in territorio del comune di Fluminimaggiore, provincia di Cagliari, nelle premesse citata,e confermata in perpetuo a favore della Società Mineraria e Metallurgica di Portusola, con sede elettiva ad Iglesias.

Art.2 - Sono mantenuti i confini della concessione, quali risultano dal piano topografico e dal verbale di delimitazione annessi all'originario decreto di concessione.

La concessione come sopra delimitata, ha l'estensione di ettari trecentotrenta due, are novanta e centiare settanta.

Art.3° - La concessionaria é tenuta:

a) ad informare ogni due mesi l'ufficio minerario distrettuale nell'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti;

b) a)fornire ai funzionari del R.Corpo delle Miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare tutti i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti:

c) ad attenersi a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite dall'autorità mineraria nonché all'osservanza delle prescrizioni contenute nel precitato decreto Reale di concessione in quanto

non siano contrario alle disposizioni di legge vigenti;

d) corrispondere allo Stato il diritto annuo anticipato di lire milleseicento_ sessantacinque (L.1665.=),pari a lire cinque per ogni ettaro o frazione di su_ perficie compresa nell'area di delimitazione.

Art.4° - La concessione é confermata senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

Art.5° - Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti nonché all'Ufficio Atti pubblici, di Roma, trascritto all'ufficio delle Ipoteche e pubblicato nella gazzetta ufficiale del Regno.

Roma, 20 Luglio 1929 Anno VII

IL MINISTRO

Firm/ Martelli

REG. ALLA CORTE DEI CONTI
addi 3I Luglio 1929 Reg.4 Fog.136

n/ 1653 Registrato a Roma il 24 Settembre 1929
Uff.Atti Pubblici Lib.I Vol.477
Esatto complessivamente L. 10.10
IL PROCURATORE SUPERIORE
Firmato (illeggibile

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno
addi 24/10/1929 Pag. N. 4788

PER COPIA CONFORME
Il Direttore Capo della Divisione
Firmato Piazzoni

CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE DI

- C A G L I A R I -

-:-:-:-:-:-:-:-:-

NOTA PER TRASCRIZIONE del DECRETO DEL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE in data venti luglio millenovecentoventinove(anno VII) (registrato alla Corte dei Conti addi trentuno luglio millenovecentoventinove registro 4 Min.Econ.Naz. foglio n°136 - registrato in Roma,ufficio atti pubblici li ventiquattro settembre millenovecentoventinove numero 1653 volume 477 Lib.I)

- A FAVORE -

della"SOCIETA MINERARIA E METALLURGICA DI PERTUSOLA" anonima,con sede in Genova, capitale lire it.ne 130.000.000 (sede elettiva ad Iglesias)

Per far constare che in forza del succitato Decreto la concessione della miniera di Piombo argentifero e zinco denominata" SU ZURFURU E SARGIOVANNILONGU" sita in territorio del Comune di Fluminimaggiore,provincia di Cagliari,è confermata in perpetuo a favore della Società Mineraria e Metallurgica di Pertusola,con sede elettiva ad Iglesias

Sono mantenuti i confini della concessione,quali risultano dal piano topografico e dal verbale di delimitazione annessi all'originario decreto di

NOTAIO CUGUSI

concessione-

Le concessione come sopra delimitata, ha l'estensione di ettari trecentotrentadue, are novanta e centiare settanta -

Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari
Trascritto il 29 Gennaio 1932 anno X
al Vol. 742 Casella 1757 Registro Generale d'Ordine e al
Vol. 1321 Articolo 686 Registro Particolare di formalità con
lire Dodici e cent.mi sessanta

SPECIFICA
Erario L. 11,60
Emol. » 1
TOTALE L. 12,60

IL CONSERVATORE

Conservatoria delle Ipoteche di Cagliari

NOTAIO CUGUSI

_ IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE _

- - - - - - - - - - -

VISTI gli articoli 53 e 60 del R.Decreto legislativo 29 Luglio I927 N.I443._ - - - - - - - - - - - - - - -

VISTA l'istanza in data I4 Luglio I928,con la quale la Società Mineraria e Metallurgica di Pertusola con sede a Genova,e con sede elettiva ad Iglesias, chiede la conferma della concessione della miniera di piombo argentifero e zinco denominata " Su Zurfuru e San Giovannilongu" posta in territorio del Comune di Fluminimaggiore,provincia di Cagliari,originariamente accordata in base alla legge 20 Novembre I859,N.3755 senza limiti di tempo con decreto Reale in data 30 Giugno I889 registrato alla Corte dei Conti addì 20 Luglio successivo Reg.283,Fog.83 alla The Victoria Mining Comp.Ltd.con sede elettiva ad Iglesias,e alla Ditta richiedente pervenuta per successivi regolari trapassi._ - - - - - - - - - - -

RITENUTO che la richiedente ha tempestivamente adempiuto all'obbligo della denuncia imposto dall'art. 60 del R.Decreto legislativo sopracitato._ - - - - -

VISTO il rapporto favorevole dell'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Iglesias,in data 9 Agosto I928 N.I55I,dal quale risulta altresì che la concessionaria non é incorsa in motivi di decadenza.

_ D E C R E T A _

Art.I°) La concessione della miniera di piombo argen_ rifero e zinco denominata " Su Zurfuru e San Giovan_ nilongu" sita in territorio del comune di Flumini_ maggiore, provincia di Cagliari, nelle premesse cita_ ta, é confermata in perpetuo a favore della Società Mineraria e Metallurgica di Pertusola con Sede elet_ tiva ad Iglesias._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Art.2°) Sono mantenuti i confini della concessione, quali risultano dal piano topografico e dal verbale di delimitazione annessi all'originario decreto di concessione._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La concessione come sopra delimitata ha l'estensione di ettari trecentotrentadue, are novanta e centiare settanta._ _

Art.3°) La concessionaria é tenuta:_ _ _ _ _ _ _

a) ad informare ogni due mesi l'ufficio minerario distrettuale dell'andamento dei lavori e dei risul_ tati ottenuti; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

b) a fornire ai funzionari del R. Corpo delle Miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare tutti i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

c) ad attenersi a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque

impartite dalla autorità mineraria nonché all'os_
servanza delle prescrizioni contenute nel precitato
decreto Reale di concessione in quanto non siano
contrarie alla disposizioni di legge vigenti._ _ _ _
d) a corrispondere: allo stato il diritto annuo an_
ticipato di Lire milleseicentosessantacinque (Li_
re I665) pari a Lire cinque per ogni ettaro o fra_
zione di superficie compresa nell'area di delimita_
zione._ _
Art.4°) La concessione é confermata senza pregiudi_
zio dei diritti dei terzi._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Art.5°) Il presente decreto sarà registrato alla
Corte dei Conti nonché all'Ufficio Atti Pubblici,
di Roma, trascritto all'Ufficio delle Ipoteche e pub_
blicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno._ _ _ _
Roma 20 Luglio I929 _ Anno VII° _ _ _ _ _ _ _
IL MINISTRO _ Firmato _ Martelli _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Reg.alla Corte dei Conti addì 3I Luglio I929 _
Reg.4 Min.Econ.Naz.Foglio N° I36 _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _
N. I653 _ Registrato in Roma li:24 Settembre I929
Ufficio Atti Pubblici Lib.I Vol.477 _ Esatte com_
plessivamente L.I0.I0._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Il Procuratore Superiore _ firmato illeggibile _ _

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno addì

24 _ IO _ I929 _ Pag.N. 4788._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Per copia conforme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Il Direttore Capo della Divisione _ F° Piazzoni._ _

_ _

Copia conforme al documento esibitomi e restituito._

Genova I4 Gennaio I93I _ IX° _ _ _ _ _ _ _

Paolo Cassanello Notaio

Si legalizza la firma del D.r PAOLO CASSANELLO Notaro qui residente
Dal Tribunale Civile e Penale di Genova li 17-1 1931-Anno IX
Il Cancelliere Delegato

CONCESSIONI GOVERNATIVE
LIRE TRE

COPIA BOLLATA PER LA CONCESSIONARIA

DECRETO N. 163. 5891

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'Assessore all'Industria e al Commercio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26/2/1948 N.3 e relative norme di attuazione;

VISTO il R.D. 29/7/1927 N.1443 e modificazioni;

VISTE le istanze 22/2/1950 e 3/11/1954 con le quali la Società Mineraria e Metallurgica di Pertusola con sede in Genova e Direzione nelle Miniere di Arenas (S.Benedetto - Iglesias) ha chiesto la concessione temporanea per lo sfruttamento dei minerali di fluoro in località denominata SU ZURFURU del comune di Fluminimaggiore (Cagliari);

VISTE le pubblicazioni delle predette istanze nell'albo pretorio del comune di Fluminimaggiore e nel Bollettino Ufficiale della Regione - parte III N.2 dell'11/2/1955, senza opposizioni di sorta;

VISTO il verbale di delimitazione 15/3/1955 nonchè il piano topografico catastale alla scala 1:4000 vistati entrambi dall'Ingegnere Capo del Corpo delle Miniere - Distretto di Sardegna;

SENTITO il Comitato Regionale delle Miniere nell'adunanza del 26 giugno 1953;

D E C R E T A

Art.1

Alla Società Mineraria e Metallurgica di Pertusola con sede in Genova e Direzione nelle Miniere di Arenas (S.Benedetto-Iglesias), è accordata la concessione mineraria temporanea per la coltivazione dei minerali di fluoro (fluorina) nella località SU ZURFURU sita in territorio del comune di Fluminimaggiore - provincia di Cagliari, per la durata di anni 15 a decorrere dalla data del presente decreto.

Art.2

L'area della concessione temporanea che sarà denominata SU MANNAU ha un'estensione di Ha 332.90.70 (ettari trecentotrentadue, are novanta e centiare settanta) risulta delimitata con linea rossa continua sul piano topografico catastale alla scala 1:4.000 e descritta nel verbale di delimitazione nelle premesse citati, piano e verbale che si allegano al presente decreto perchè ne formino parte integrante.

Art.3

A norma e per gli effetti del paragrafo 1 art.80 del R.D.L. 29/7/1927 N.1443 la Società concessionaria è tenuta:

a) - a trasmettere mensilmente all'Assessorato Industria - Divisione Miniere e all'Ufficio distrettuale delle Miniere - entro il giorno otto di ciascun mese - l'apposito prospetto debitamente compilato con i dati statistici in esso specificati e con la relazione sull'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti;

b) - a trasmettere i risultati dei lavori geofisici eventualmente eseguiti;

c) - ad assolvere regolarmente al pagamento dei salari, stipendi e relativi oneri sociali;

d) - ad effettuare la denuncia di esercizio presso il Municipio del luogo ove la Miniera ricade, entro un mese dalla notifica del presente decreto e le eventuali variazioni in conformità dell'art.1 della legge 30/3/1893 N.184 e del R.D. 10/1/1907 N.152;

e) - a fornire ai funzionari della Divisione Miniere dell'Assessorato Industria e Commercio e dell'Ufficio distrettuale delle Miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati che venissero comunque richiesti;

f) - a comunicare tutte le modifiche che si dovessero apportare allo Statuto Sociale e verificare nella composizione del Consiglio di Amministrazione.

Art.4

La Società concessionaria è inoltre tenuta:

a) - a presentare entro l'ultimo trimestre di ciascun anno e ad attuare nel corso dell'anno successivo il programma dei lavori di coltivazione e ricerca approvato dall'Autorità mineraria regionale;

b) - a corrispondere alla Regione, a decorrere dalla data del presente decreto, il diritto annuo anticipato di lire 200 per ogni ettaro e frazione di superficie compresa nell'area della concessione e complessivamente di lire 66.600 (sessantaseimilaseicento);

c) - a far pervenire all'Assessorato Industria - Divisione Miniere - entro due mesi dalla data di consegna - copia autentica della nota di avvenuta trascrizione presso l'Ufficio delle Ipoteche competente per territorio, del presente decreto.

Art.5

La concessione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Art.6

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione Sarda - e pubblicato nel Bollettino Ufficiale.

Cagliari, addì 6 GIU. 1955

L'ASSESSORE
(avv.Ignazio Serra)

f.to I.Serra

Per copia conforme all'originale

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato Industria e Commercio

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI = DELEGAZIONE PER LA REGIONE SARDA ADDI' 14 GIUGNO 1955 = REG.ASSESS.IND. E COMM. N.1 FOGLIO N.6

per IL DIRETTORE UFFICIO CONTROLLO

F.TO G. RUSSO